

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale della serie Q/P, del valore di lire 2.000.000, emesso nell'anno 1988 e che alla scadenza l'intermediario ha prospettato un rendimento per il buono controverso di molto inferiore a quello atteso, che non corrisponde a quanto previsto dalla tabella riprodotta sul retro del titolo, sulla quale si è formato il legittimo affidamento dell'intestatario del buono, poiché i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il valore assoluto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Ritenendo scorretto l'importo come definito dall'intermediario e proposto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21° al 30°, per un totale di € 16.869,19.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni argomenta, fra l'altro, che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. stesso. Sul punto, rileva come i buoni in controversia, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili, "senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole" del risparmiatore.

In particolare, a sostegno della correttezza del proprio operato, la resistente richiama la nota del 15.2.2018 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la Corte di Cassazione SS.UU. (decisione n. 3963/2019), che a suo avviso negherebbe il principio del legittimo affidamento per i buoni della serie Q/P, argomentando inoltre che non sarebbe pertinente il riferimento alla precedente pronuncia del 2007 poiché riguardante una differente fattispecie.

Posto a suo avviso che la ricorrente avrebbe dovuto conoscere o informarsi circa il contenuto del D.M. 13/6/86, data anche la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ritenuto pertanto che le sue pretese siano prive di fondamento, chiede il rigetto del ricorso. Nelle repliche la parte ricorrente insiste per l'accoglimento.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su un buono fruttifero postale.

Dalla documentazione prodotta la ricorrente risulta contitolare, con pari facoltà di rimborso, di un buono fruttifero postale della serie Q/P, del valore nominale di lire 2.000.000, emesso il 5 maggio 1988. Il buono, originariamente della serie "P", riporta sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale del buono, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno modificata con il timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali dei buoni fruttiferi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P, il rendimento previsto sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA